

**COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE AL
PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELL'EVASIONE**

(Approvato con deliberazione giuntale n. 150 del 16.4.2003 e modificato con deliberazione giuntale
n. 196 del 13.9.2006)

ART. 1

Fondo incentivante da destinare al personale dell'ente impegnato nelle attività di accertamento e controllo dell'evasione

Per incentivare l'attività di controllo viene istituito un "Fondo incentivante" da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.

La giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente accertate e non contestate, nel limite percentuale massimo previsto dal successivo art. 4 - comma 1 -

ART. 2

Ambiti d'applicazione e definizione

Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito in base all'art. 11 del vigente Regolamento comunale ICI ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge 662/96 e dell'art. 59, comma 1 lettera p) del D. Lgs 446/97 e dell'art. 20 lettera K del CCRL personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 a favore del personale dell'Ufficio tributi dell'ente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta comunale sugli immobili.

Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di "Uffici tributi" del Comune di Pesian di Prato il personale dipendente del settore Economico-Finanziario, nonché le unità di personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altri Uffici e Servizi dell'Ente, eventualmente coinvolte anche temporaneamente nelle operazioni in qualità di accertamento dell'imposta ICI.

ART. 3

Destinazione del fondo

Il fondo di cui all'articolo precedente, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente in qualità di collaboratore, dell'Ufficio tributi del Comune di Pesian di Prato. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d'imposta, non incaricato di posizione organizzativa, e gli altri dipendenti dell'Ufficio con mansioni di accertamento dell'evasione ICI, in proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento.

ART. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione ICI

Le risorse destinate all'incentivazione del personale di cui all'art. 1 sono determinate annualmente da una quota non superiore al 5% delle somme regolarmente accertate nell'anno precedente e altresì non contestate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione e accertamento ICI, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta. Dette risorse sono inserite nel fondo destinato, ai sensi dell'art. 20 del CCRL 1.8.2002 a sostenere le iniziative rivolte a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'"ufficio tributi" nell'ambito delle seguenti percentuali:

- responsabile d'imposta (o di procedimento)	10%
- personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento	80%
- collaboratori tecnici	5%
- notificatori	5%

TOTALE	100%
---------------	-------------

Al responsabile d'imposta (o di procedimento) che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo a lui destinata, anche la quota parte della percentuale destinata al personale dell'Ufficio tributi addetto all'accertamento.

Il personale tecnico, per aver diritto alla corresponsione della quota di incentivo, svolge mansioni relative all'accertamento catastale dei beni oggetto di controllo ai fini del presente regolamento e ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell'evasione.

I notificatori, per aver diritto alla corresponsione della quota di incentivo, svolgono l'attività di notifica degli avvisi di accertamento e/o liquidazione e degli atti a loro correlati.

La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Funzionario responsabile dell'Imposta, è unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il mese di aprile dell'anno successivo.

I contributi a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo si intendono conteggiate fuori dalla percentuale del 5 % costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003 con riferimento alle somme recuperate a titolo di evasione d'imposta nel corso dell'anno 2002.